

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, MANNINO CALOGERO, ASTORI,
STEGAGNINI, SAVIO, MELELEO**

Presentata il 12 novembre 1986

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, in materia di crediti di pensione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vigente articolo 429 del codice di procedura civile fa obbligo al giudice — quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro — di determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, esonerando il lavoratore dall'onere posto dall'articolo 1224 del codice civile e cioè di dare la prova del danno eccedente la misura degli interessi moratori, condannando contestualmente anche al pagamento della relativa somma dovuta con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Era intento del legislatore che nella dizione crediti di lavoro vi fossero inclusi i crediti di pensione. Ricordiamo come, tra l'altro, anche la norma fiscale classifica tra i crediti di lavoro dipen-

dente espressamente i crediti di pensione. Invece la recente giurisprudenza della Corte di cassazione attenendosi restrittivamente alla lettera della norma, ha escluso i crediti di pensione dal trattamento sopra richiamato. È evidente che una simile interpretazione, oltre a non essere in linea con lo spirito della norma, danneggia i destinatari, già lavoratori, che attualmente nel panorama della vita italiana rappresentano la categoria più indifesa. Non sono certo sfuggite, agli onorevoli colleghi, le notizie di stampa sui notevoli ritardi — si tratta di anni — con cui vengono liquidate ai pensionati le competenze disposte da norma legislativa. Si rende necessaria, pertanto, un'interpretazione autentica intesa a sanare la grave disparità di trattamento in atto. Vi proponiamo, per l'approvazione, il seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La dizione « crediti di lavoro » di cui al terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, quale risulta modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, va interpretata nel senso che in tale dizione vi sono compresi anche i crediti di pensione.